

DECISIONE (UE) 2017/2098 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 3 novembre 2017****su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) il Consiglio direttivo ha stabilito i requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS).
- (2) Ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), le autorità competenti possono imporre misure correttive per l'inosservanza degli obblighi di sorveglianza.
- (3) Tuttavia, poiché il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) non specifica norme e procedure dettagliate per l'imposizione di misure correttive, in conformità all'articolo 22, paragrafo 6, di detto regolamento, tali regole e procedure dovrebbero essere stabilite dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione:

1. per «autorità competente» si intende un'autorità competente secondo la definizione di cui al punto 5) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);
2. per «gestore dello SPIS» si intende un gestore dello SPIS secondo la definizione di cui al punto 4) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);
3. per «misura correttiva» si intende una misura correttiva secondo la definizione di cui al punto 44) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);
4. per «inosservanza» si intende qualsiasi violazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);
5. per «sospetta inosservanza» si intendono ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPIS non abbia adempiuto a uno o più requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), sulla base delle informazioni e della documentazione (inclusa l'autovalutazione fornita dal gestore dello SPIS) a disposizione dell'autorità competente;
6. per «perdurante inosservanza» si intende qualsiasi inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) confermata da una verifica, ma a cui il gestore dello SPIS non ha posto rimedio in conformità al piano d'azione concordato con l'autorità competente entro il termine specificato da detta autorità;
7. per «progetto di verifica» si intende una relazione non ancora approvata dall'organo decisionale di un'autorità competente, che fornisce un'analisi preliminare delle regole, delle procedure e delle operazioni dello SPIS e degli incidenti o di ogni altro aspetto considerato importante per il funzionamento dello SPIS e indicante una sospetta inosservanza dei requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

⁽¹⁾ GUL 217, 23.7.2014, pag. 16.